

Relazione Illustrativa dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente – anno 2022

In data 2 dicembre 2022 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente - anno 2022, che si allega, con la quale viene determinata la ripartizione per l'anno di cui si tratta delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018.

Tali risorse economiche sono state individuate con DD. 2456/2022 del 19/5/2022 nei limiti disposti dalla normativa vigente per complessivi euro **5.520.633** demandando a successivo provvedimento la quantificazione delle eventuali risorse residue in applicazione di quanto disposto dall'art. 68, comma 1 ultimo periodo.

Con successiva DD 4428/2022 del 1/9/2022 sono state individuate le risorse non integralmente utilizzate nell'anno precedente quantificate in euro **428.949** e pertanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 ammonta ad euro **5.949.582**.

Viene indicato in premessa il disposto dell'art. 8 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 - disciplina relativa a contrattazione collettiva: tempi e procedure; in particolare il comma 7 precisa che i contratti collettivi integrativi *“conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi”* e vengono tra l'altro concordati con le parti i criteri generali per l'attribuzione dei premi correlati alla performance.

La presente relazione illustrativa, unitamente alla successiva relazione tecnico-finanziaria, è redatta sulla base dello schema standard definito dalla circolare n. 25 del 19/7/2012 della Ragioneria Generale dello Stato.

Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		2/12/2022
Periodo temporale di vigenza		Anno 2022
Composizione della delegazione trattante		Dott. Guido Mulè Direttore Generale Dott.ssa Daniela Gagini Dirigente Direzione Risorse Umane Dott. Enrico Miniotti Dirigente servizio Finanza e Patrimonio Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL; CISL FP; UIL FPL; CSA RAL; RSU Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP CGIL; CISL FP; UIL FPL, CSA RAL, RSU
Soggetti destinatari		Personale inquadrato nelle categorie
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzazione risorse decentrate per l'anno 2022
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 49 del 27/04/2022
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della Performance è stata validata dall' OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009
<i>Eventuali osservazioni :</i>		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie–risultati attesi –altre informazioni utili)

L'art. 2 e l'art. 10 prendono atto della quantificazione del fondo per le risorse decentrate, costituito con provvedimento del Dirigente della Direzione Risorse Umane n. DD. 2456/2022 del 19/5/2022 e integrato con DD 4428/2022 del 1/9/2022 per l'ammontare complessivo di euro **5.949.582** e ne individuano la seguente distribuzione:

Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68 del CCNL 2018 - 2021	
a. compensi produttività (premi correlati alla performance organizzativa e individuale)	€ 1.729.582,00
b. compensi produttività per allertamento viabilità	€ 210.000,00
c. progressione economica	€ 2.600.000,00
d. indennità (reperibilità, turno, orario notturno, festivo e festivo-notturno)	€ 300.000,00
e. indennità condizioni di lavoro (rischio, maneggio valori, disagio)	€ 230.000,00
f. indennità per specifiche responsabilità	€ 400.000,00
g. indennità ex VIII qf (art 37 comma 4 CCNL 06/07/1995)	€ 10.000,00
h. indennità comparto	€ 390.000,00
i. accantonamento per temporanea applicazione art. 7, comma 4 lett. u), CCNL 21/5/2018 nei limiti previsti dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 ed esplica i suoi effetti limitatamente all'anno 2022	€ 80.000,00
TOTALE	€ 5.949.582,00

L'art. 3 prevede che, nell'ambito delle risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali, vengano effettuate progressioni con decorrenza 30/06/2022 all'interno delle singole posizioni economiche come individuate nella tabella che segue ed in conformità con quanto disposto dal CCNL 2016 – 2018, nei limiti delle risorse disponibili del fondo destinate alle PEO:

Posizione economica di destinazione	numero
B2	5
B3	4
B4	2
B5	1
B6	3
B7	4
B8	2
C2	3
C3	10

C4	3
C5	1
C6	17
D2	6
D3	11
D4	3
D5	9
D6	10
D7	7
Totale	101⁽¹⁾

⁽¹⁾ numero massimo, che comunque non può superare il 50% di coloro che possiedono il requisito di cui all'art. 4, comma 2.

Dall'art. 4 all'art. 9 vengono esplicitati i requisiti, le modalità e i criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 2022.

L'art. 10 dispone, limitatamente per l'anno 2022 e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, una temporanea applicazione dell'art. 7 comma 4 lettera u del CCNL 2016 – 2018; pertanto sono temporaneamente ed una tantum:

- ridotte le risorse del fondo per un importo pari ad euro 80.000,00
- incrementato di pari importo il finanziamento della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative.

L'art. 11 è relativo ai criteri generali per i premi annuali correlati alla performance organizzativa e individuale del personale delle categorie, ad esclusione dei titolari di posizione organizzativa, in applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance e con lo stesso viene concordato di articolare i medesimi, ai sensi dell'art. 68 del CCNL del 21/05/2018, nel modo seguente:

- 50% per i premi correlati alla performance individuale;
- 50% per i premi correlati alla performance organizzativa (a sua volta da ripartire per il 50% in performance di Ente e per il 50% in performance di Direzione).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.5.2018 disciplina, all'art. 67, la costituzione del Fondo risorse decentrate e l'importo da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative che debbono essere costituiti tenendo conto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. Con DD n. 2456/2022 del 19/5/2022 tali risorse vengono quantificate in euro **5.520.633** demandando a successivo provvedimento la quantificazione delle eventuali risorse residue in applicazione di quanto disposto dall'art. 68, comma 1 ultimo periodo. Le risorse residue vengono individuate a con DD n. 4428/2022 del 1/9/2022 e quantificate in euro **428.949**; pertanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 ammonta ad euro **5.949.582**.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

a) Risorse storiche consolidate determinate ai sensi dell'art. 67 comma 1:

A partire dal 2018 viene costituito un unico importo consolidato delle risorse indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato l'indennità di comparto di cui l'art. 33,

comma 4, lettere b) e C) del CCNL 22/1/2004 al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad **euro 10.346.735** e resterà confermato con le stesse caratteristiche negli anni successivi, quindi anche per l'anno 2022.

b) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità determinate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c):

L'unico incremento di questa fattispecie è costituito dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personale non più corrisposti al personale cessato, compresa la quota di tredicesima mensilità; tale importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione in misura intera in ragione d'anno e corrisponde ad **euro 142.598** di cui euro 115.545 per cessazioni avvenute dall'anno 2017 all'anno 2020 ed euro 27.053 relativo a n. 30 cessazioni avvenute nel 2021;

c) risorse non soggette al limite dell'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 25/5/2017 n. 75:

Nell'ambito di questa casistica viene considerato quanto previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b) che prevedono:

- lett. a) *"per un importo su base annua, pari ad euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019"* quantificati in **euro 121.222**.

- lett. b) per *"un importo pari alle differenze di incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"* tale importo è stato quantificato per gli anni 2018 e 2019 in euro 122.445 ai quali viene aggiunta la quota di incremento dell'indennità di vacanza contrattuale corrisposta dal 1/4/2019 di euro 28.561; pertanto l'importo è pari ad **euro 151.006**.

Sezione II – Risorse variabili quantificate per l'anno 2022, ai sensi del comma 3, dell'art. 67 come segue:

- lett. a) importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 449/1997 secondo i cui "le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari"; il C.C.N.L. del 01/04/1999, art. 15 comma 1 lettera d) come sostituita dall'art. 4 comma 4 del C.C.N.L. del 05/10/2001, definisce le iniziative rispetto alle quali applicare la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito dell'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 citata. Lo stesso viene richiamato successivamente dall'art. 67 comma 3 lett. a. del CCNL 21.05.2018. La deliberazione della Giunta Provinciale n. 312 - 802619 del 22.03.2005 dà autorizzazione alla effettuazione a titolo oneroso di ritenute sullo stipendio dei dipendenti a favore di istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari e approvazione dello schema di convenzione tipo con gli istituti delegatari. Il comma 4 dell'art. 43 della legge n. 449/1997, così come modificato dall'art. 45, comma 12 della L. 23.12.1998 n. 448, prevede che parte del contributo richiesto, in misura non superiore al 30% sia destinato ad "incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale (...) che ha effettuato la prestazione". A seguito del formale riaccertamento dei residui (queste somme sono accantonate l'anno precedente) l'importo viene quantificato in **euro 189,00**;

- lett. d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo, che confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione per l'intera quota annuale, corrisponde per l'anno 2022 ad **euro 25.998** relativo a n. 37 unità di personale cessato o cessando entro la fine dell'anno.

Sezione II – Risorse variabili quantificate con successivo provvedimento, ai sensi del comma 1, dell'art. 68 ultimo periodo:

con DD n. 4428/2022 del 1/9/2022 e quantificate in euro **428.949** le risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno precedente, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile dovute a:

- quote di risparmi conseguiti e oggetto di certificazione in attuazione dell'art. 16 commi 4,5 e 6 del D.L. 6/7/2011 n. 98 (piani di razionalizzazione) previste dall'art. 67 comma 3 lett. b) quantificate in euro

37.382 come da relazione della Direzione Centrale Unica e appalti, con nota 34485 del 24/3/2021 presente agli atti della Direzione risorse umane;

- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario relativo all'anno precedente, di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; tale importo confluisce nel fondo dell'anno successivo, come previsto dall'art. 67 comma 3 lett. e) quantificato in euro 8.737 come da conteggi agli atti della Direzione risorse umane;

- le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente di cui l'art. 68 comma 1 - ultimo periodo - quantificate in euro 382.830 come da conteggi agli atti della Direzione risorse umane.

Sezione III - Decurtazioni permanenti del fondo:

per euro 1.439.438 relativamente all'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/10, convertito in legge n. 122 del 30/7/2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

D.L. 78/2010 convertito con modificazioni L. 122 del 30/7/2010 modificato dall'art. 1 comma 456 L. 147/2013	ART. 9 COMMA 2bis: riduzione stabile per non superamento anno 2010	-117.844
	ART. 9 COMMA 2bis: riduzione stabile per cessati 2011-2014	-1.321.594

per euro 2.673.855 conseguenti al trasferimento di personale e deleghe ad altre amministrazioni come di seguito dettagliato:

	riduzione per trasferimento deleghe solidarietà sociale	-98.818	
L 56/2014	riduzione stabile per trasferimento personale e deleghe alla Regione Piemonte in applicazione della L.R. 23/2015	-1.544.610	lettera Regione Piemonte 21/10/2016 prot. 123255
L.205 del 27/12/2017 art. 1 comma 793	riduzione stabile per trasferimento personale e deleghe alla Regione Piemonte o dell'Agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego	-1.030.427	risorse destinate al personale oggetto di trasferimento ed in servizio alla data del 31 dicembre 2017 come da determinazione n.19-26971/2018 del 30/10/2018

Sezione IV – altre risorse allocate sul fondo:

Ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. c), risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale e da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni, tra cui gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al fine di determinare le risorse è stato richiesto ai Dirigenti competenti di fornire una quantificazione degli incentivi che si presume maturino nel corrente anno che è pari, come da importi dagli stessi trasmessi, ad 1.576.778,23 (arrotondato a euro 1.576.778).

Pertanto, in considerazione di quanto sopra indicato, il fondo 2022 viene quantificato come segue e si precisa che tali importi non sono assoggettati alle limitazioni previste dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017:

FONDO 2022 come determinato con DD n. 2456/2022 del 19/5/2022	5.520.633
risorse individuate con DD n. 4428/2022 del 1/9/2022 ai sensi art. 68, comma 1 ultimo periodo	428.949

	FONDO 2022 complessivo	5.949.582
art. 67 comma 3, lett. c) -incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i- quantificati provvisoriamente		1.576.778
	Totale	7.526.360

Lo schema seguente indica ogni voce elementare per gli anni 2022 e 2021 con le relative differenze:

	Anno 2022		Anno 2021		Differenze +/-
	importi soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	importi NON soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2018	importi soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	importi NON soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2018	
RISORSE STABILI					
Art 67, comma 1: importo unico consolidato di tutte le risorse stabili	12.216.022		12.216.022	0	0
art. 67 comma 1 - a dedurre: retribuzione posizione e risultato posizioni organizzative E ALTE PROFESSIONALITA' destinate nel 2017	-1.869.287		-1.869.287	0	0
Art 67, comma 1: risorse non utilizzate nel 2017 per incarichi di "alta professionalità"	0		0	0	0
RISORSE STABILI CONSOLIDATE COMPLESSIVE	10.346.735		10.346.735	0	0
Art 67, comma 2:					
lett. a) importo su base annua pari a euro 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019		121.222		121.222	0
lett.b) differenze incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche e le relative posizioni iniziali		151.006		135.196	15.810
lett.c) RIA e assegni ad personam non più corriposti al personale in servizio	142.598		115.545		27.053
risorse stabili	10.489.333	272.228	10.462.280	256.418	42.863

	Anno 2022		Anno 2021		Differenze +/-
	importi soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	importi NON soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2018	importi soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	importi NON soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2018	
RISORSE VARIABILI					
Art 67, comma 3:					
lett. a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 449/1997 anche tenuto conto di	189		178		11

quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1 lett. d, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 (incentivi da convenzioni onerose)					
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b),	25.998		6.852		19.146
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999		0		0	0
Art 68, comma 1 ultimo periodo					
risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.		428.949		145.380	283.569
risorse variabili	26.187	428.949	7.030	145.380	302.726

	decurtazioni:			
		Anno 2022	Anno 2021	Differenze +/-
D.L. 78/2010 modificato dall'art. 1 comma 456 L. 147/2013	ART. 9 COMMA 2bis: riduzione stabile per non superamento anno 2010	-117.844	-117.844	0
	ART. 9 COMMA 2bis: riduzione stabile per cessati 2011-2014	-1.321.594	-1.321.594	0
	riduzione per trasferimento deleghe solidarietà sociale	-98.818	-98.818	0
L 56/2014	riduzione stabile per trasferimento personale e deleghe alla Regione Piemonte in applicazione della L.R. 23/2015	-1.544.610	-1.544.610	0
L.205 del 27/12/2017 art. 1 comma 793	riduzione stabile per trasferimento personale e deleghe alla Regione Piemonte o dell'Agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego	-1.030.427	-1.030.427	0
	totale decurtazioni	-4.113.293	-4.113.293	0
art. 23 comma 1 D.Lgs. 25/5/2017 n. 75	dal 1/1/2017 limite del corrispondente importo del fondo 2016 come approvato da determinazione n. 21-33020/2016 del 23/12/2016 e per il 2018 ricalcolato a seguito delle decurtazioni per posizioni organizzative e trasferimento del personale ai censi della L. 205 del 27/12/2017	5.248.405	5.248.405	0

	incrementi: Risorse Stabili oltre limite	272.228	256.418	15.810
	incrementi: Risorse Variabili oltre limite	428.949	145.380	283.569
	Complessivi 2022-2021	5.949.582	5.650.203	299.379

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

		Anno 2022		Anno 2021		Differenze +/-
		importi soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	importi NON soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2018	importi soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	importi NON soggetti al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2018	
	RISORSE STABILI	10.489.333	272.228	10.462.280	256.418	42,863
	RISORSE VARIABILI	26.187	428.494	7.030	145.380	302.726
	decurtazioni:					
		Anno 2022		Anno 2021		Differenze +/-
D.L. 78/2010 modificato dall'art. 1 comma 456 L. 147/2013	ART. 9 COMMA 2bis: riduzione stabile per non superamento anno 2010	-117.844		-117.844	0	0
	ART. 9 COMMA 2bis: riduzione stabile per cessati 2011-2014	-1.321.594		-1.321.594	0	0
	riduzione per trasferimento deleghe solidarietà sociale	-98.818		-98.818	0	0
L 56/2014	riduzione stabile per trasferimento personale e deleghe alla Regione Piemonte in applicazione della L.R. 23/2015	-1.544.610		-1.544.610	0	0
L.205 del 27/12/2017 art. 1 comma 793	riduzione stabile per trasferimento personale e deleghe alla Regione Piemonte o dell'Agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego	-1.030.427		-1.030.427	0	0
	totale decurtazioni	-4.113.293		-4.113.293	0	0
art. 23 comma 1 D.Lgs. 25/5/2017 n. 75	dal 1/1/2017 limite del corrispondente importo del fondo 2016 come approvato da determinazione n. 21-33020/2016 del 23/12/2016 e per il 2018 ricalcolato a seguito delle decurtazioni per posizioni organizzative e trasferimento del personale ai censi della L. 205 del	5.248.405		5.248.405		0

	27/12/2017					
	incrementi: Risorse Stabili oltre limite		272.228		256.418	15.810
	incrementi: Risorse Variabili oltre limite		428.949		145.380	283.569
	Complessivi 2022-2021	5.248.405	701.177	5.248.405	401.798	299.379

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile attualmente utilizzato dall'ente è strutturato in modo da rispettare complessivamente, in sede di imputazione e di variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo I.

Nella programmazione del bilancio di previsione unitamente alle spese fisse di personale sono stanziati le somme relative al Fondo delle risorse decentrate. Nel corso dell'anno viene monitorata dalla Direzione Risorse Umane la spesa erogata riconducibile al Fondo, al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

La competente Direzione Risorse Umane attesta che in sede di gestione ed a consuntivo viene monitorata la spesa effettiva su ogni singola voce al fine di garantire che la stessa sia contenuta nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dell'ammontare delle risorse destinate al contratto decentrato, già decurtate di quanto previsto dalla legge. In caso di necessità vengono richieste le opportune variazioni alla Direzione Finanziaria.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse decentrate individuate con DD 2456/2022 pari a complessivi **euro 7.462.536,10** (di cui **euro 5.520.444** da destinare al fondo risorse decentrate, **euro 1.472.854,40** per contributi assistenziali e previdenziali a carico ente ed **euro 469.237,70** per IRAP) trovano copertura nei capitoli, articolati per missioni/programmi per **euro 2.063.522,70** già impegnati con DD 6852/2021 del 16/12/2021, **euro 5.399.013,40** impegnati con DD 2456/2022 del 19/5/2022 ed **euro 189** per incentivi da convenzioni onerose che trovano allocazione sui r.p. anno 2021.

Le risorse individuate con DD 4428/2022 pari a complessivi **euro 428.949** trovano la seguente copertura:

- risorse da Piani di razionalizzazione: **euro 37.382** impegnate sul capitolo 21974 PEG 2022, piano dei conti V livello U.1.01.01.01.004, COFOG 01.3 teu 8 missione 01 programma 10 del bilancio 2022 mov. cont. 2022/6684 ;

- risparmi da fondo straordinari 2021: **euro 8.737** sul capitolo 4155, r.p. anno 2021 piano dei conti V livello U.1.01.01.01.003 COFOG 01.3 teu 8 missione 01 programma 02 sull'Impegno 2021/2415;

risorse residue fondo 2021 non integralmente utilizzate pari ad **euro 382.830** che trovano la seguente copertura:

euro 170.000 sul capitolo 468 del PEG 2022 piano dei conti V livello U.1.01.01.01.004 COFOG 04.5 teu 8 missione 10 programma 05, del bilancio 2022 sull'Impegno 2022/4695;

euro 40.000 sul capitolo 4056 del PEG 2022 piano dei conti V livello U.1.01.01.01.004 COFOG 01.3 teu 8 missione 01 programma 03, del bilancio 2022 sull'Impegno 2022/4699;

euro 83.000 sul capitolo 17932 del PEG 2022 piano dei conti V livello U.1.01.01.01.004 COFOG 01.3 teu 8 missione 01 programma 10, del bilancio 2022 sull'Impegno 2022/4705;

euro 38.000 sul capitolo 4443 del PEG 2022 piano dei conti V livello U.1.01.01.01.004 COFOG 01.3 teu 8 missione 01 programma 11, del bilancio 2022 sull'Impegno 2022/4706;

euro 25.000 sul capitolo 17252 del PEG 2022 piano dei conti V livello U.1.01.01.01.004 COFOG 10.09 teu 8 missione 12 programma 07, del bilancio 2022 sull'Impegno 2022/4717;

euro 8.000 sul capitolo 4064 del PEG 2022 piano dei conti V livello U.1.01.01.01.004 COFOG 01.3 teu 8 missione 01 programma 09, del bilancio 2022 sull'Impegno 2022/4704;

euro 18.830 sul capitolo 4074 del PEG 2022 piano dei conti V livello U.1.01.01.01.004 COFOG 05.1 teu 8 missione 09 programma 03, del bilancio 2022 sull'Impegno 2022/4712.

oltre **euro102.089,86** per contributi assistenziali e previdenziali a carico ente ed **euro 36.460** per IRAP che trovano copertura nei capitoli, articolati per missioni/programmi impegnati con DD 4708/2022 del 16/9/2022.

Le risorse necessarie alla corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. sono accantonate nei pertinenti capitoli di lavori, servizi e forniture.